



COMUNE DI CASTELLANA GROTT  
Provincia di Bari

III SERVIZIO

SERVIZI ALL'INDIVIDUO, ALLA FAMIGLIA, AL CITTADINO

DETERMINAZIONE N. 17 del 19/02/2013

Raccolta Ufficiale

N. 272

Del 19/02/2013

**OGGETTO:** Assegno maternità. Accertamento aventi diritto ai sensi dell'art. 66 L. 448/98 - Anno 2012.

IL RESPONSABILE

**Premesso:**

**che** con Legge n. 448/98 e ss.mm.ii. è stato istituito un fondo da destinare alla concessione di un assegno di maternità per ogni figlio nato in favore delle donne che non beneficiano di alcun trattamento economico per la maternità (ossia indennità o altri trattamenti economici a carico dei datori di lavoro privati o pubblici);

**Visti:**

- l'art. 66 della succitata Legge, che prevede la concessione di un assegno di maternità per ogni figlio nato;
- il Decreto Legislativo n. 109 del 31 marzo 1998 "Definizione dei criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate", come modificato dal Decreto Legislativo n. 130 del 3 maggio 2000;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 452 del 21 dicembre 2000 "Regolamento recante disposizioni in materia di assegni maternità e per il nucleo familiare" come modificato dal decreto del Ministro per la Solidarietà Sociale n. 337 del 25 maggio 2001;
- la circolare della Direzione Centrale INPS, recante prestazioni a sostegno del reddito indicante la rivalutazione per l'anno 2012 della misura degli assegni e dei requisiti economici;

**Visto** l'art. 9, commi 2 del D.M. 15/07/1999 n. 306, che prevede il pagamento in unica soluzione, da parte dell'INPS dei benefici concessi;

**Dato atto** che in materia è in capo ai Comuni la titolarità concessiva o di diniego degli assegni di maternità, mentre l'Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale viene indicato come ente erogatore;

**Dato atto**, altresì, che i controlli concernenti le dichiarazioni e autocertificazioni presentate per la concessione dell'assegno di maternità competono all'Ente concessore, come disposto dall'art. 18 del DPCM n. 452 del 21/12/2000 e successive modifiche ed integrazioni;

**Viste** le n. 26 domande pervenute al protocollo generale dell'Ente, ad agli atti del competente Ufficio, volte ad ottenere la concessione dell'assegno di maternità;

**Verificata** la corretta compilazione delle stesse, la completezza della documentazione allegata, l'avvenuta presentazione nei termini di legge, nonché i calcoli delle situazioni economiche;

**Dato atto** che dalla istruttoria condotta da parte del competente Ufficio dei Servizi Sociali è risultato quanto di seguito:

n. 23 domande risultano ammissibili alla successiva fase dell'inoltro telematico;

n. 3 domande risultano escluse per le ragioni in atti;

**Dato atto** che la presente determinazione non comporta l'assunzione di impegno di spesa in quanto, ai sensi degli articoli 66 della legge n. 448 del 23/12/1998 e successive modifiche ed integrazioni, all'erogazione degli assegni di maternità provvederà l'Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale;

**Preso atto** che le informazioni relative ai pagamenti effettuati sono rese disponibili dall'INPS al Comune via web;

**Visto** il combinato disposto di cui agli artt. 107 e 109 del T.U. degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

**Visto** il vigente regolamento comunale in materia di funzionamento degli uffici e dei servizi;

## DETERMINA

**1. di approvare** l'elenco degli aventi diritto alla concessione dell'assegno di maternità anno 2012 composto da n. 23 beneficiari, i cui nominativi, nel rispetto del D.Lgs. n. 196/2003 sulla riservatezza dei dati personali, sono indicati in apposito distinto elenco agli atti d'ufficio;

**2. di dare atto** che n. 3 domande risultano escluse;

**3. di concedere** ai suddetti numero 23 istanti i benefici economici di assegno di maternità;

**4. di incaricare** il Responsabile Ufficio Casa:

a) della trasmissione per via telematica all'Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale, ente cui compete il pagamento degli assegni di maternità concessi dal Comune, dei dati necessari per consentire la liquidazione degli stessi, da attuarsi secondo le modalità scelte dagli aventi diritto all'atto di presentazione delle domande;

b) della informativa ai richiedenti dell'esito della istanza di contributo;

**5. di dare atto che** l'Ufficio Servizi Sociali ha effettuato controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive delle condizioni economiche, allegante alle istanze presentate all'Ente, rese dai beneficiari di cui al predetto elenco, al fine di riscontrarne la veridicità, giusta verbale agli atti d'ufficio;

**6. di dare atto** che la presente determinazione non comporta impegno di spesa, in quanto, ai sensi degli articoli 66 della legge n. 448 del 23 dicembre 1998 e successive modifiche ed integrazioni, all'erogazione degli assegni di maternità e degli assegni nucleo familiare provvederà l'Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale.

Il presente atto viene trasmesso alla Segreteria per la raccolta ufficiale.

Il Redattore  
dr.ssa Monica Palma Mancini

Il Responsabile ad interim del III Servizio  
(dott.ssa Maria Grazia Abbruzzi)

USO ESCLUSIVO ESPLETAMENTO MANDATO AMMINISTRATIVO COMUNALE